

Comune di Credera Rubbiano
Provincia di Cremona



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
E LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Sommario

Articolo 1 ISTITUZIONE DELLA TARI pag. 3

Articolo 2 PRESUPPOSTO pag. 5

Articolo 3 SOGGETTO PASSIVO pag. 5

Articolo 4 SUPERFICIE IMPONIBILE pag. 5

Articolo 5 COMMISURAZIONE DELLA TARI: INIZIO O CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE pag. 7

Articolo 6 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI pag. 8

Articolo 7 RIDUZIONE PER IRREGOLARITA' O MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO pag. 9

Articolo 8 RIDUZIONE PER FUORI ZONA pag. 9

Articolo 9 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI pag. 9

Articolo 10 RIDUZIONI PER RICICLO O RECUPERO DI RIFIUTI URBANI (EX SPECIALI) DELLE UTENZE NON DOMESTICHE pag. 10

Articolo 11 TARI GIORNALIERA pag. 10

Articolo 12 APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE pag. 10

Articolo 13 DETERMINAZIONE DELLA TARI CON METODO NORMALIZZATO pag. 11

Articolo 14 ARTICOLAZIONE DELLA TARI pag. 11

Articolo 15 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE pag. 11

Articolo 16 CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE pag. 12

Articolo 17 CALCOLO DELLA TARI VARIABILE PER LE PERTINENZE IN GENERE pag. 13

Articolo 18 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE CON OMOGENEA POTENZIALITA' pag. 13

Articolo 19 DICHIARAZIONE pag. 13

Articolo 20 VERSAMENTI E GESTIONE pag. 14

Articolo 21 NORME DI RINVIO pag. 14

Allegato A) pag. 15

Articolo 1 Istituzione della TARI

1. E' istituita la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
2. ai sensi della lettera b-ter) dello articolo 183 del decreto legislativo 152/06 sono "rifiuti urbani":
 - a). i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b). i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies:

DUSTRIA	Frazione	Descrizione	EER
Allegato L-quater	RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
		Rifiuti biodegradabili	200201
		Rifiuti dei mercati	200302
	CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
		Carta e cartone	200101
	PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
		Plastica	200139
	LEGNO	Imballaggi in legno	150103
		Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
	METALLO	Imballaggi metallici	150104
		Metallo	200140
	IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
	MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
	VETRO	Imballaggi in vetro	150107
		Vetro	200102
	TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
		Abbigliamento	200110
	TONER	Prodotti tessili	200111
		Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
	INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130	
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

3. Sono rifiuti speciali, esclusi dal servizio pubblico di smaltimento:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca, in quanto prodotti in azienda. Di contro sono considerati urbani i rifiuti prodotti dagli agriturismi e quelli prodotti in forma ambulante sul territorio comunale dagli agricoltori, quando lo svolgimento della attività è comune a quello di altri tipi di attività, posto che diversamente sarebbe distolto il principio di libera concorrenza.

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.»;

Articolo 2 Presupposto

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani**. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 3 Soggetto passivo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 4 Superficie imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle

entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.

5. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del decreto legislativo, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi hanno diritto alla riduzione della quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti urbani (ex speciali) avviati al riciclo; le medesime utenze effettuano entro il **30 giugno la scelta**, con validità dall'anno successivo, di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Tale opzione deve essere comunicata al gestore del servizio, ai fini della sospensione o la riattivazione del servizio pubblico, anche ai fini della quantificazione dei costi complessivo del servizio pubblico.

6. Non sono considerati rifiuti urbani (ex speciali) i rifiuti che si formano nelle aree produttive vere e proprie di attività industriali con capannoni di produzione. Per tali attività sono invece normalmente assoggettati sia per la quota fissa che per quella variabile i depositi e i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, come pure gli uffici, le mense, gli spacci, i bar e i locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, che vanno assoggettati nella categoria specifica di utilizzo o in quella prevalente, fatta salva la riduzione proporzionale della sola quota variabile rapportata alle quantità documentate di rifiuti urbani (ex speciali) avviati al riciclo.

7. Sono rifiuti urbani, ex-assimilabili, quelli indicati nello allegato L- quater al decreto legislativo 116 del 2020. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il

gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. In ogni caso per tutte le utenze non domestiche è dovuto il pagamento della quota fissa e la riduzione della quota variabile è proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo tramite soggetti autorizzati. A tal fine tutte le utenze non domestiche sono tenute a presentare a pena di decadenza la documentazione prescritta entro il mese di APRILE dell'anno successivo, ai fini della riduzione della quota variabile della tariffa.

Articolo 5 Commisurazione della TARI: Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 33, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. Le tariffe sono commisurate secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 e con i coefficienti minimi stabiliti dalle tabelle 3 e 4 allegate al predetto decreto, con esclusione della categoria concernente l'attività di produzione industriale in capannoni.

Articolo 6 Copertura dei costi del servizio rifiuti

1. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti urbani (ex speciali) al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nella determinazione dei costi di cui al comma precedente, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.
3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

4. Formano la parte fissa la somma di questi costi:
 - a) spazzamento stradale;
 - b) costi di accertamento e di riscossione del corrispettivo;
 - c) costi generali di gestione del servizio;
 - d) costi comuni diversi;
 - e) gli altri costi;
 - f) costi d'uso del capitale.
5. Formano la parte variabile la somma dei seguenti costi:
 - a) Costi di raccolta e di trasporto;
 - b) Costi di trattamento e di smaltimento;
 - c) Costi della raccolta differenziata;
 - d) Costi di trattamento e di riciclo, al netto dei proventi derivanti dalla vendita.
6. Il gestore del servizio deve inserire tali voci nella proposta di piano finanziario, alla quale il Comune aggiungerà i costi direttamente imputabili al Comune.
7. La ripartizione dei costi fra le due categorie di utenza deve essere effettuata proporzionalmente sulla base delle rispettive superfici.
8. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Articolo 7 Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio.

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 8 Riduzione per fuori zona.

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura del 40 per cento della tariffa da determinare, quando il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita risulta superiore a mt 500, da calcolarsi in base al tragitto pedonale intercorrente fra l'esterno dell'insediamento sino al più vicino punto di raccolta.

Articolo 9 Riduzioni ed agevolazioni.

1. La TARI è ridotta del 30 per cento per locali tenuti a disposizione o per uso stagionale, limitato e discontinuo (tariffa fissa e variabile);
2. La TARI è ridotta del 33 per cento per abitazioni con unico occupante (tariffa fissa e variabile);
3. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
4. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
5. Le riduzioni previste nei commi precedenti sono iscritte nel piano finanziario e nel bilancio del Comune.

Articolo 10 Riduzioni per riciclo o recupero di rifiuti urbani (ex speciali) delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999, è applicata una riduzione del 60 per cento, proporzionale alle quantità di rifiuti urbani (ex speciali assimilabili) che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato al riciclo, o recupero, intendendosi per tale, ai sensi della lettera della lettera U dello articolo 183 del D.Lgs.n.152/06 , qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani (ex speciali) effettivamente riciclati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il termine di presentazione del MUD (30 aprile), e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.

Articolo 11 TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (ex assimilati) prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento.

2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di concessione.

3. Ai sensi del comma 842 dello articolo 1 della legge 160/19 la TARI non trova applicazione per le occupazioni temporanee effettuate nelle aree mercatali.

4. Per tutto quanto non previsto dai commi 1 e 2 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 12 Applicazione del tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 13 Determinazione della TARI con metodo normalizzato

1 Il metodo normalizzato per la definizione e le ripartizioni dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 14 Articolazione della TARI

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 198 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152.

Articolo 15 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione nel caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti il numero è determinato in una unità. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.

2. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con il coefficiente minimo ivi previsto, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

Articolo 16 Calcolo della TARI per le utenze non domestiche.

1. La categoria di appartenenza da stabilirsi sulla base delle tabelle allegate al DPR 158/99, rispettivamente per la parte fissa e variabile, è individuata dalla tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera A) nella quale le attività sono indicate onde facilitare l'individuazione della categoria e quindi del coefficiente corrispondente. Nel caso di attività non contemplate nell'elenco la categoria è provvisoriamente attribuita dal funzionario responsabile del tributo, in base ad analogia, e l'attribuzione definitiva è poi confermata con provvedimento della Giunta Comunale.

2. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente. I coefficienti delle tabelle sopra indicate si intendono determinati nella misura minima, salvo che espressamente non sia riportato in tabella un coefficiente in misura superiore, che in tal caso deve essere motivato.

3. Per le comunità, per le attività commerciali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di appartenenza.

4. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R.n.158/99 per la categoria di appartenenza.

Articolo 17 Calcolo della TARI variabile per le pertinenze in genere.

1. Nel caso di detentori di solo pertinenze, quali box, garage e simili la parte variabile è calcolata considerandola utenza domestica composta da un solo componente.

Articolo 18 Classificazione delle categorie con omogenea potenzialità.

1. Per la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, si fa rinvio alla tabella allegata al presente provvedimento, conforme a quanto previsto dalle tabelle allegare al DPR 158/99, applicando i coefficienti minimi ivi previsti.

2. Nel caso di attività non comprese nelle categorie annoverate in tale decreto si procede per analogia alla attribuzione della categoria che più si avvicina, avendo riguardo alla tipologia di rifiuti prodotti. A tal fine l'Ufficio ne dà comunicazione alla Giunta.

2. Per l'attribuzione della categoria o delle categorie si fa riferimento all'uso effettuato in concreto in ragione dei rifiuti prodotti.

Articolo 19 Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

2. L'obbligo di dichiarazione sussiste per le nuove utenze e anche nei casi in cui sussistano variazioni che incidono su corrispettivo dovuto o quando l'utente ritenga di essere escluso totalmente o parzialmente dalla presente tariffa, fermo restando che il presupposto impositivo è costituito dalla idoneità delle superfici detenute a produrre rifiuti, dovendo con la dichiarazione l'utente indicare i motivi dell'inidoneità delle superfici a produrre rifiuti e non il non uso dei medesimi.

3. La chiusura di attività, soggetta o meno ad autorizzazione determina la completa esclusione dello assoggettamento solo quando non sussistono allacci alle fonti di erogazione e nel contempo le superfici siano sprovviste di mobili o arredi, posto che in presenza di questi ultimi la categoria di assoggettamento diverrebbe quella di deposito.

4. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del decreto legislativo n.152/2006, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi hanno diritto alla riduzione della quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti urbani (ex speciali) avviati al riciclo; le medesime utenze effettuano entro il **30 giugno la scelta**, con validità dall'anno successivo, di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Tale opzione deve essere comunicata al gestore del servizio, ai fini della sospensione o la riattivazione del servizio pubblico, anche ai fini della quantificazione dei costi complessivo del servizio pubblico.

Articolo 20 Versamenti e gestione

Il versamento delle rate TARI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno deve essere effettuata sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. Di contro il versamento o il saldo la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno deve essere effettuata sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo del corrispettivo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione delle delibere sul sito ministeriale entro il termine del 28 ottobre, si applicano le tariffe dell'anno precedente. Il pagamento della TARI è effettuato di regola in due rate. La prima scadente di regola al 30 settembre e la seconda il 20 dicembre sulla base delle tariffe dell'anno corrente. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 20

dicembre di ciascun anno."; La Giunta può disporre un numero diverso di rate e a scadenze anche differenziate.

Articolo 21 Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in subordine alle disposizioni regolamentari del Comune.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banchi di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	17. Bar, caffè, pasticceria
18. Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Attività industriali con capannoni di produzione	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	21. Discoteche, night club
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	
23. Birrerie, hamburgerie, mense	

<p>24. Bar, caffè, pasticceria</p> <p>25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)</p> <p>26. Plurilicenze alimentari e miste</p> <p>27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio</p> <p>28. Ipermercati di generi misti</p> <p>29. Banchi di mercato generi alimentari</p> <p>30. Discoteche, night club</p>	
--	--